

Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2013, n. 45-5292

Art. 24, comma 2, Legge Regionale 18.12.2012. Finanziamento attività' espletate dalla Agenzia regionale per i servizi sanitari (AReSS) sino al 30.06.2013.

A relazione dell'Assessore Monferino:

La legge regionale 16 marzo 1998, n. 10, recante ad oggetto "Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari", individuava l'Agenzia regionale per i servizi sanitari (di seguito AReSS) quale ente strumentale della Regione Piemonte, con funzioni di supporto tecnico-scientifico all'Assessorato regionale alla sanità nelle materie indicate all'art. 4.

La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie", all'art. 24, comma 1, prevede l'abrogazione della su richiamata legge regionale n. 10/1998 stabilendo, inoltre, al comma 2, quanto segue:

"In via transitoria l'Agenzia regionale per i servizi sanitari (AReSS) mantiene la propria attività ivi compresi i rapporti attivi e passivi, i rapporti di lavoro del personale in comando dalle aziende sanitarie, le collaborazioni a vario titolo relativamente a logistica, edilizia sanitaria, HTA EHTM, ECM, accreditamento istituzionale, qualità e rischio clinico, costi standard, in servizio alla data del 31 dicembre 2012. La presente disposizione ha efficacia ai soli fini della chiusura dei rapporti giuridici pendenti fino al 30 giugno 2013."

Con nota Prot. n. 158/2013 del 23 gennaio 2013, il Direttore dell'AReSS, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 24, comma 2, della legge regionale succitata e per dare piena attuazione, sino al 30.6.2013, alle attività in esso indicate, ha richiesto lo stanziamento di € 1.950.000,00.

Tutto ciò premesso, alla luce del quadro normativo di riferimento e delle specifiche indicazioni in esso contenute ed attesa la necessità di assicurare il concreto svolgimento da parte dell'AReSS delle funzioni indicate al comma 2, dell'art. 24 della l.r. 18/2012, si ritiene di prevedere un finanziamento di € 1.500.000,00.

Vista la legge regionale 16 marzo 1998, n. 10, ad oggetto "Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari".

Vista la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18, ad oggetto "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie".

Vista la l.r. n. 19 del 28 dicembre 2012 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013 e altre disposizioni finanziarie".

La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che la quota di finanziamento regionale per le attività dell'AReSS di cui all'art. 24 comma 2 della l.r.18/2012, ammonta ad € 1.500.000,00;

- di dare atto che alla copertura degli oneri connessi alla quota di finanziamento regionale sopra specificata, si fa fronte con le risorse esistenti sul cap. 169424 del bilancio anno 2013 (UPB DB20151).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)